



ABUSO SESSUALE

1. Una mia amica ha fatto sesso con un ragazzo più grande. È possibile che sia stata abusata?
2. Sono stata palpata, ma non è andato oltre, è comunque abuso?
3. È passato tanto tempo, posso ancora denunciare?
4. Non volevo ma non ho detto di no, è violenza sessuale?

MALTRATTAMENTI

1. Mia mamma/mio papà mi ha picchiato, è reato?
2. Conosco una bambina molto piccola completamente trascurata da genitori alcolizzati/ tossicodipendenti/ ludopatici etc. è possibile intervenire per tutelarla?

SEPARAZIONI E AFFIDAMENTI

1. Mamma e papà si separano, posso decidere con chi vivere?
2. Sono una nonna disperata, mio genero dopo la separazione mi impedisce di vedere i miei nipoti: cosa posso fare?

INTERNET: SEXTING, SEXTORTION, CYBERBULLISMO, GROOMING

1. Mi sono fatta delle foto intime e le ho mandate al mio ragazzo, è reato?
2. Mi sono fatta delle foto intime e il mio ex ragazzo le ha diffuse, è reato?
3. Scattare foto intime a dei minori, senza divulgarle, è reato?
4. Una mia amica ha inviato foto intime su internet a sconosciuti in cambio di denaro/ricariche, rischia qualcosa?
5. Ho mandato foto a un ragazzo conosciuto su internet ma adesso minaccia di diffonderle se non ne faccio altre, cosa posso fare?
6. Sulla chat di classe/social mi prendono in giro perché sono ciccione/immigrato/povero/gay etc.?
7. Posso entrare nell'account facebook di mio figlio di nascosto?

MINORE AUTORE DI REATO

1. I minori possono commettere reati?

ABUSO SESSUALE

Una mia amica ha fatto sesso con un ragazzo più grande. È possibile che sia stata abusata?

Per valutare la presenza o meno di un abuso -da un punto di vista legale- è necessario innanzitutto capire se la tua amica era consapevole delle proprie azioni e se era libera di scegliere se partecipare o meno all'atto sessuale. Secondo la legge italiana si raggiunge la consapevolezza necessaria per poter validamente acconsentire a un rapporto sessuale al compimento dei 14 anni di età (art. 609 quater c.p.). Pertanto, se la tua amica aveva già compiuto 14 anni e, soprattutto, se era d'accordo ad avere un rapporto sessuale, è irrilevante per la legge l'età dell'altra persona, che potrebbe essere anche maggiorenne e molto più grande di lei. Un'eccezione a tale regola è prevista nel caso in cui la persona maggiorenne sia un ascendente/genitore, anche adottivo/convivente/tutore ovvero una figura a cui la tua amica sia affidata per ragioni di cura/istruzione/educazione/vigilanza/custodia (ad es. il suo professore); in tal caso l'età del consenso è fissata dalla legge a 16 anni. La legge consente dunque i rapporti sessuali fra persone maggiorenni e persone minorenni che abbiano compiuto i 14 anni mentre vieta i rapporti sessuali, anche se consensuali, con persone di età inferiore, realizzandosi in quel caso il reato di atti sessuali con minorenni. La pena è diminuita per atti sessuali (senza violenza e quindi con consenso) quando il minore sia tra i 14 e i 16 anni ed il partner sia un curatore, un educatore ecc. Questo significa che tutti gli atti sessuali compiuti dai minori di 14 anni sono illegali? No, non tutti. L'ordinamento non punisce infatti gli atti sessuali posti in essere da chi ha compiuto 13 anni, purché non vi sia una differenza d'età superiore a 3 anni con il partner (pertanto non si configurerebbe reato in caso di rapporti tra una tredicenne e un sedicenne, mentre sarebbe perseguibile un diciassettenne che ha rapporti con una tredicenne).

Sono stata palpatata, ma non è andato oltre, è comunque abuso?

Sì. La nozione di atti sessuali (art. 609 bis c.p.) comprende qualsiasi atto che risulti espressione di un desiderio sessuale e che, quindi, può riguardare zone del corpo differenti, non soltanto erogene, a condizione che sia idoneo ad invadere la sfera sessuale del soggetto passivo mediante violenza, minaccia o abuso di autorità. Pertanto, nel concetto di atti sessuali deve ricomprendersi ogni atto comunque coinvolgente oggettiva-

mente la corporeità della persona offesa finalizzato ed idoneo a compromettere la sua libertà individuale, nella prospettiva di soddisfare o suscitare il proprio istinto sessuale. Anche un tocco, un bacio o un abbraccio sono idonei a compromettere la libertà sessuale dell'individuo, avuto riguardo alla condotta complessiva, al contesto in cui l'azione si è svolta e ai rapporti intercorrenti tra le persone coinvolte.

È passato tanto tempo, posso ancora denunciare?

L'art. 609 septies c.p. stabilisce che la violenza sessuale è perseguibile solamente a querela di parte e cioè solamente se la persona che si ritiene vittima di violenza denuncia formalmente alle Autorità (Forze di Polizia o Procura) quanto subito. Il termine per poter presentare querela - in caso di reati c.d. sessuali - è stabilito in 6 mesi dall'accadimento del fatto e una volta presentata la querela non può più essere revocata.

Tale termine però non vale per le persone minorenni! Il codice penale (art. 609 septies, co. 4, n.1) infatti prevede che se un fatto così grave è posto in essere nei confronti di una persona che non ha raggiunto la maggiore età (18 anni) allora non è necessaria la querela e il termine per poter perseguire il colpevole diventerà molto più lungo (20 anni dal raggiungimento dei 18 anni, salvo casi specifici).

Non volevo ma non ho detto di no, è violenza sessuale?

I rapporti sessuali non consenzienti si possono consumare anche senza l'utilizzo di violenza fisica!

La mancanza di reazione fisica da parte della vittima può essere giustificata sia dalla rapidità dell'azione dell'aggressore che impedisce di manifestare dissenso, sia dall'impatto emotivo che l'avances sessuale può causare, sia dalla volontà di evitare un male maggiore (non reagisco per non provocare una reazione violenta).

In assenza di indizi chiari ed univoci di consenso, si deve presumere il dissenso del destinatario degli atti sessuali e dunque la sussistenza del reato.

Gli aggressori non potranno più invocare a propria difesa la mancanza di un rifiuto esplicito da parte della vittima, ma potranno discolarsi solamente se credevano che l'altra persona fosse consenziente in base al contenuto, potenzialmente equivoco, di "precise e positive manifestazioni di volontà promananti dalla parte offesa".

MALTRATTAMENTI

Mia mamma/mio papà mi ha picchiato, è reato?

Nel nostro Paese è ammesso l'uso dei mezzi di correzione o disciplina, ma la legge decreta l'illegittimità del loro abuso (art. 571 c.p.)

Quello che non viene tollerato, e che perciò viene considerato reato, è l'uso sistematico della violenza e un utilizzo della forza che possa causare “pericolo di una malattia nel corpo o nella mente” nel minore. Se un mezzo di correzione è violento o arbitrario, esso contrasta con il suo scopo educativo, sia perché si oppone alla dignità della persona, sia perché è in contraddizione con la finalità di perseguire lo sviluppo armonico della personalità del bambino. Pertanto, è certamente illegittimo il ricorso a strumenti contundenti (come la cinghia, la cintura, il mattarello...), a pugni, calci, graffi, tirate di capelli e pizzicotti.

Allo stesso modo, le ingiurie, le umiliazioni e le offese ripetute, esagerate e ingiustificabili, possono portare ad una situazione di vero e proprio abuso psicologico, se i comportamenti sono tali da compromettere l'armonico sviluppo del minore.

Conosco una bambina molto piccola completamente trascurata da genitori alcolizzati/ tossicodipendenti/ ludopatici etc. è possibile intervenire per tutelarla?

Sì, in casi come questo si richiede l'intervento dei Servizi Sociali che, eventualmente incaricati dal Tribunale per i minorenni territorialmente competente, verificano quali sono le condizioni dei minori e di tutto il nucleo familiare. Si attivano dei percorsi di sostegno per le famiglie e si monitora la situazione finché il potenziale pregiudizio non viene risolto e i genitori non recuperano appieno tutte le loro competenze.

Non prendersi cura dei figli con la dovuta attenzione è infatti una grave mancanza da parte dei genitori che esercitano la “responsabilità genitoriale” e hanno per legge il dovere di “mantenere, istruire, educare e assistere moralmente” la prole (art. 315 bis c.c.).

SEPARAZIONI E AFFIDAMENTI

Mamma e papà si separano, posso decidere con chi vivere?

Nel nostro sistema giuridico il minore che ha superato il dodicesimo anno di vita o anche prima se dotato di capacità di discernimento deve essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano e ogni qual volta vengano emessi provvedimenti nei suoi confronti (art. 315 bis c.c.). Trattasi di un adempimento necessario, fatta eccezione per le sole ipotesi in cui l'ascolto può essere considerato in contrasto con il suo interesse o manifestamente superfluo. L'audizione può essere condotta dal giudice personalmente, oppure lo stesso può delegare altri esperti o ausiliari affinché procedano a sentire il minore. È importante sottolineare che, sebbene il giudice sia obbligato a procedere all'ascolto del minore e a considerare i suoi bisogni e le sue aspirazioni, lo stesso non è vincolato alla volontà espressa nel corso dell'audizione, dovendo assumere le sue decisioni nell'ottica del primario interesse e diritto del minore a crescere in modo sereno ed equilibrato. L'ascolto serve infatti a dare voce ai desideri dei figli, ma anche a comprendere se le loro dichiarazioni siano frutto di scelte consapevoli ed esprimano bisogni autentici oppure se siano derivanti da indebite pressioni esterne.

Sono una nonna disperata, mio genero dopo la separazione mi impedisce di vedere i miei nipoti: cosa posso fare?

Nel 2013 è stato introdotto nel nostro ordinamento uno specifico strumento di tutela per i nonni (art. 317 bis c.c.): i nonni hanno il diritto di “mantenere rapporti significativi” con i nipoti e, laddove tale diritto venga loro negato, hanno la facoltà di rivolgersi al giudice del luogo di residenza abituale del minore affinché vengano adottati i provvedimenti più idonei ma sempre e comunque in ragione del criterio del “supremo interesse del minore”, con la conseguenza che tale diritto riconosciuto ai nonni è destinato a soccombere se il rapporto ascendente/nipote risulta pregiudizievole per il minore. In questo caso il genitore può legittimamente opporsi e non consentire la frequentazione, dovendo però vincere la presunzione secondo la quale il rapporto nonni/nipoti è favorevole alla positiva crescita del minore. Solamente nel caso in cui, invece, il genitore del minore senza alcun ragionevole motivo neghi al figlio la possibilità di mantenere la relazione con i nonni, costoro, come sopra precisato, potranno rivolgersi al Tribunale per i Minorenni competente per territorio.

INTERNET: SEXTING, SEXTORTION, CYBERBULLISMO, GROOMING

MI SONO FATTA DELLE FOTO INTIME E LE HO MANDATE AL MIO RAGAZZO, È REATO?

Assolutamente no. Le immagini esplicite raffiguranti soggetti minori di anni 18 sono vietate nel nostro ordinamento solo se realizzate da persona diversa dal soggetto raffigurato. Pertanto se il minore ha realizzato in modo “autonomo, consapevole, non indotto o costretto” le immagini o i video e li ha ceduti spontaneamente e senza alcun corrispettivo ad un'altra persona, a nessuno dei due può essere mossa alcuna contestazione, fatte salve le disposizioni in materia di detenzione di materiale pedo-pornografico (art. 600 quater c.p.).

MI SONO FATTA DELLE FOTO INTIME E IL MIO EX RAGAZZO LE HA DIFFUSE, È REATO?

Sembra di no. Con una recente sentenza (n. 11675/16) i giudici di legittimità hanno escluso la configurabilità del reato di cessione di materiale pedopornografico, ex art. 600 ter comma 4 c.p., allorché l'immagine sia stata prodotta in modo autonomo, volontario e consapevole dallo stesso minore raffigurato. Con tale motivazione è stato assolto un ragazzo che aveva inoltrato degli autoscatti della sua fidanzata minorenni ad alcuni amici. Secondo tale interpretazione giurisprudenziale, che chiaramente desta non poche perplessità, in casi come quello sopra descritto è da escludere che vi sia utilizzazione del minore, requisito necessario ai fini della configurabilità del delitto di cui all'art. 600 quater c.p. che punisce la condotta di chi detiene materiale pornografico «realizzato utilizzando minori degli anni diciotto». Ciò non toglie che l'eventuale diffusione delle immagini o dei video intimi possa essere considerata una violazione delle norme a tutela della privacy ovvero di alcuni diritti costituzionalmente garantiti della persona minorenni raffigurata, con conseguente diritto al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c.

SCATTARE FOTO INTIME A DEI MINORI, SENZA DIVULGARLE, È REATO?

La risposta è sì. Secondo i Giudici di legittimità (v. Cass., Sez. un., ud. 31 maggio 2018) - vista la definizione di "pornografia minorile" prevista dall'art. 600 ter c.p., riferita ad ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi

sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali- il pericolo concreto di diffusione ai fini della configurabilità del reato, concetto elaborato nel 2000 e contenuto nella giurisprudenza successiva, ha oggi scarso significato, essendo ormai potenzialmente diffusiva qualsiasi produzione di immagini o video. Pertanto, chi produce/realizza materiale pedo-pornografico, può essere imputato del reato previsto dall'art. 600 ter "pornografia minorile" e non più di quello, meno grave, previsto dal successivo art. 600 quater "Detenzione di materiale pornografico".

Una mia amica ha inviato foto intime su internet a sconosciuti in cambio di denaro/ricariche, rischia qualcosa?

La tua amica non ha commesso alcun reato ma anzi è lei stessa vittima del reato di "prostituzione minorile" previsto dall'art. 600 bis co. 2 c.p. Secondo la legge chiunque paghi, o prometta di pagare, una persona di età compresa fra i 14 e i 18 anni per compiere con lei "atti sessuali" è punito con la reclusione fino a 6 anni e con una multa. La presenza di una ricompensa in denaro oppure di vantaggi di altro tipo ("altra utilità" come dice la legge) priva di ogni importanza l'eventuale consenso della minore. Il fatto che non vi sia alcun contatto fisico fra i soggetti coinvolti non rende meno grave la situazione. Ciò che contraddistingue la "prostituzione" non è necessariamente il contatto fisico tra le persone coinvolte nel rapporto ma la presenza dello scambio fra l'atto sessuale e il denaro (o l'altra utilità), anche a distanza attraverso l'utilizzo del telefono o di altre apparecchiature di comunicazione elettronica. Sono pertanto gli utenti sconosciuti che promettono o che danno ricompense alla tua amica per ottenere le sue foto/video ad essere legalmente perseguibili. Il rischio maggiore per la tua amica è piuttosto rappresentato dal fatto che le foto e i video prodotti una volta immessi in rete possano essere oggetto di una condivisione incontrollata e che rimangano conservati per sempre su decine di pc e server di utenti potenzialmente inseriti nel mercato della pedopornografia. È pertanto estremamente importante non condividere assolutamente alcun'immagine intima su siti web o social network.

Ho mandato foto a un ragazzo conosciuto su internet ma adesso minaccia di diffonderle se non ne faccio altre, cosa posso fare?

Questo è un caso di “sextortion” ovvero un ricatto di natura sessuale per cui una persona, minacciando di diffondere pubblicamente le informazioni private della vittima (fra cui foto e video “intimi”), ottiene in cambio prestazioni sessuali (in questo caso la cessione di materiale pornografico) oppure denaro. Tale comportamento configura senz’altro un’ipotesi di violenza sessuale ai sensi dell’art. 609 bis c.p., che punisce chiunque con violenza o minaccia, come in questo caso, obblighi un’altra persona a compiere o subire atti sessuali. Quindi, quello che si può senz’altro fare in casi del genere è denunciare quanto prima l’accaduto alla polizia postale (<https://www.commissariatodips.it/profilo/contatti.html>) interrompendo ogni comunicazione con l’estorsore, senza soddisfare assolutamente le sue richieste né inviando immagini o video.

Sulla chat di classe/social mi prendono in giro perché sono ciccione/immigrato/povero/gay etc.?

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 29 maggio 2017 n. 71 la vittima di cyberbullismo che ha già compiuto 14 anni, oppure i suoi genitori nel caso ne abbia meno, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale riguardante il minore e diffuso sul web. Se il gestore non provvede entro 48 ore, gli interessati possono rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore. Dal momento che gli episodi di bullismo avvengono anche a scuola, la legge prevede che in ogni istituto sia individuato tra i professori un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Il preside dell’istituto scolastico avrà l’obbligo di informare immediatamente le famiglie dei minori coinvolti in atti di bullismo e, se necessario, convocare tutti gli interessati per adottare misure di assistenza alla vittima, sanzioni e percorsi rieducativi per l’autore. All’interno delle condotte che sono identificabili come “bullismo” possono rientrare diverse figure di reato [reati di stalking ([art. 612-bis c.p.](#)) ingiuria ([art. 594 c.p.](#)), diffamazione ([art. 595 c.p.](#)), minaccia ([art. 612 c.p.](#)) e trattamento illecito di dati personali ([art. 167 del codice della privacy](#))] ed è importante che tutti i soggetti educativi coinvolti nella vita del minore siano parti attive

nel vigilare il corretto utilizzo dei social, luogo in cui con sempre più incisività, si esplica e sviluppa la personalità dei ragazzi.

Posso entrare nell'account facebook di mio figlio di nascosto?

Nonostante l'indiscutibile validità del contratto concluso dal minore che abbia compiuto almeno 14 anni d'età con le società di informazione/social network, nonché la validità del consenso prestato al trattamento dei propri dati personali, rimane la necessità di contemperare il diritto alla privacy del minore (tutelato anche dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo "*nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza, e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione*") con il diritto/dovere di vigilanza ed educazione del genitore sul figlio.

La Cassazione ha chiarito di recente che: "*Il diritto/dovere di vigilare sulle comunicazioni del minore da parte del genitore non giustifica indiscriminatamente qualsiasi intrusione nella sfera di riservatezza del minore, ma solo quelle interferenze che siano determinate da una effettiva necessità, da valutare secondo le concrete circostanze del caso e comunque nell'ottica della tutela dell'interesse preminente del minore e non già di quello del genitore.*"

MINORE AUTORE DI REATO

I minori possono commettere reati?

Sì, anche i minori possono commettere reati. Quello che è importante, però, è che non sempre il minore che ha commesso reato viene punito. Prima che si dia avvio al processo vero e proprio, infatti, occorre accertare (considerando diversi aspetti tra cui l'età del minore, il suo contesto socio-culturale etc.) se il minore sia “capace di intendere e di volere”, cioè in grado di comprendere quel che ha fatto e quanto ciò fosse sbagliato. Questo perché, secondo la legge italiana, uno degli obiettivi del procedimento minorile è la rieducazione del minore autore di reato.